

Due recenti sentenze dei Tribunali di Monza e Alba in materia di giudizio di revocatoria

Fallimenti, il ritardo è giustificato

Viene riconosciuto al creditore il diritto ai riparti precedenti

Pagina a cura
DI LUCIANA CIPOLLA*

Anche se il creditore deposita in ritardo una domanda di ammissione al passivo, ha diritto a partecipare ai riparti precedenti. Ossia ha diritto a ricevere la stessa somma pagata agli altri creditori in precedenza.

È quanto sancito da due sentenze dei Tribunali di Monza e Alba, destinate a cambiare lo scenario giurisprudenziale nell'ambito del diritto fallimentare.

Infatti, il Tribunale di Monza, con sentenza n. 830/2011, e il Tribunale di Alba, con sentenza n. 151/2011, hanno riconosciuto il diritto della banca, rimasta soccombente nel giudizio di revocatoria, di prelevare dai fondi non ancora ripartiti a favore dei creditori ammessi al passivo anche le somme che le sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni.

In questo modo i Tribunali hanno sostanzialmente riconosciuto che il ritardo con il quale la banca deposita la domanda di ammissione al passivo non è imputabile all'istituto stesso, ma dipende dai tempi del processo civile (e del processo di revocatoria in particolare).

Come noto, la legge fallimentare riconosce al soggetto che sia stato citato in un giudizio di revocatoria fallimentare da un fallimento e sia rimasto soccombente, il diritto di essere ammesso al passivo per la somma pagata al fallimento a seguito del giudizio. Sennonché, in giurisprudenza, era discusso il diritto di tale soggetto a partecipare ai riparti già fatti dal curatore, a meno che non venisse provato che il ritardo con il quale veniva fatta la domanda di ammissione al passivo fosse «a lui non imputabile».

In tale contesto si collocano le due sentenze citate. In particolare, il Tribunale di Monza,

I principi

- Ai sensi dell'art. 70 della legge fallimentare, nella versione introdotta a seguito delle riforme legislative: Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.
- La Cassazione, con sentenza n. 10578/2004 ha affermato il principio secondo il quale l'art. 71 l.f. non prevede, da un lato,



un'ipotesi di accertamento ex lege della non imputabilità del ritardo nell'insinuazione al passivo per il creditore soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare, ma, dall'altro, nemmeno il principio contrario (vale a dire la negazione tout court del diritto a partecipare ai riparti pregressi in capo al convenuto soccombente).

- Le sentenze n. 830/2011 del Tribunale di Monza e n.151/2011 del Tribunale di Alba, facendo proprio tale precedente giurisprudenziale affermano che il ritardo con il quale la banca deposita la domanda di ammissione al passivo fallimentare con la quale chiede di essere ammessa in via chirografaria a partecipare ai riparti per la medesima somma oggetto di restituzione alla procedura, non è a questa imputabile. Di talché deve essere riconosciuto alla banca il diritto di percepire le medesime somme eventualmente già distribuite ai creditori che abbiano fatto domanda di ammissione al passivo tempestivamente.

con sentenza n. 830/2011, ha riconosciuto il diritto della banca soccombente nel giudizio di revocatoria di prelevare sull'attivo non ripartito anche le somme che le sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni. In que-

sto modo è stato riconosciuto che il ritardo nella proposizione della domanda tardiva non era addebitabile alla Banca, quantomeno in relazione al riparto precedentemente effettuato, tenuto conto che lo stesso era

stato disposto circa tre anni prima della notifica dell'atto di citazione in revocatoria;

Il Tribunale di Alba, con sentenza n. 151/2011, ha, invece, riconosciuto il medesimo diritto in capo alla Banca che aveva precedentemente definito in via transattiva il giudizio di revocatoria fallimentare promosso dal fallimento, evidenziando come l'imputabilità del ritardo nella proposizione della domanda non sussistesse in ragione del fatto che: 1) il giudizio era stato definito transattivamente, senza, quindi, alcun riconoscimento della fondatezza della domanda; 2) che la transazione era stata conclusa per un importo considerevolmente minore rispetto alle iniziali pretese del fallimento; 3) che non è stata fornita alcuna prova del fatto che il fallimento avesse formulato nel corso del giudizio ipotesi transattive.

In altri termini, in entrambi i casi, i tribunali hanno affermato che i tempi con i quali vengono definiti i giudizi di revocatoria fallimentare (che, in Italia, mediamente hanno una durata di tre/quattro anni ma possono

il curatore fallimentare abbia già effettuato dei riparti a favore dei creditori chirografari, hanno il diritto di ricevere la stessa somma che sia già stata pagata agli altri creditori negli anni passati.

Entrambe le pronunce hanno richiamato, nella propria motivazione, una sentenza di legittimità (Cass. n. 10578/2004) la quale aveva affermato il principio secondo il quale l'art. 71 l.f. non prevede, da un lato, un'ipotesi di accertamento ex lege della non imputabilità del ritardo nell'insinuazione al passivo per il creditore soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare, ma, dall'altro, nemmeno il principio contrario (vale a dire la negazione tout court del diritto a partecipare ai riparti pregressi in capo al convenuto soccombente).

Sulla base di tale precedente, entrambi i collegi hanno ritenuto necessario che si debba procedere a un esame caso per caso anche in relazione alle domande ex art. 112 l.f. proposte dal soggetto che insinui tardivamente il proprio credito restitutorio.



Nome

protrarsi anche per più tempo) non possono essere addebitati alle banche che, quindi, all'esito del giudizio, ove soccombenti, non solo hanno il diritto di depositare una domanda di ammissione al passivo ma, laddove

© Riproduzione riservata
* Partner Studio Legale
La Scala